



Udine, 29 marzo 2016

**Oggetto: Certificato medico di infortunio “telematico” – Nuove modalità per il rilascio e l’invio.**

Circolare numero 013/2016

---

**In breve**

A decorrere dal 22 marzo i certificati medici di infortunio (o di malattia professionale) saranno compilati e inviati, in via telematica, all’INAIL direttamente dal medico che li redige.

I lavoratori infortunati quindi, non riceveranno più il certificato di infortunio (o di malattia professionale) cartaceo ma unicamente un documento contenente i “riferimenti dell’infortunio” che andranno comunicati tempestivamente al datore di Lavoro .

Permane, per il datore di lavoro, l’obbligo di denunciare l’infortunio all’INAIL - esclusivamente con modalità telematiche - alle consuete scadenze (entro 2 giorni per gli infortuni ed entro 5 giorni per le malattie professionali).

Con la denuncia all’INAIL dell’infortunio (o della malattia professionale) in modalità telematica, viene a cessare l’obbligo della denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza.

**Approfondimento**

Il D.Lgs. n.151/2015, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti, obbliga il medico che visita l’infortunato a trasmettere in via telematica all’ INAIL il certificato medico di infortunio o di malattia professionale; all’infortunato viene rilasciato esclusivamente un documento contenente i “*riferimenti dell’infortunio*”. Per **riferimenti dell’infortunio** si intendono: il numero identificativo del certificato, la data della sua emissione ed i giorni di prognosi relativi all’evento.

L’infortunato, quindi, è obbligato a:

- 1) dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro;
- 2) inviare/comunicare al datore di lavoro i “*riferimenti dell’infortunio*” rilasciati dal medico che lo ha visitato (tale obbligo sostituisce l’obbligo di inoltro al datore di lavoro del vero e proprio certificato medico di infortunio).

Resta a carico del datore di lavoro l’**obbligo di inviare la denuncia** di infortunio all’Istituto entro due giorni (e di malattia professionale entro cinque giorni) dalla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i “*riferimenti dell’infortunio*” da parte del lavoratore.

Ricevuti tali riferimenti il datore di lavoro dovrà: accedere al sito internet dell’Istituto, inserire i “*riferimenti dell’infortunio*” e prelevare il certificato medico. Acquisito il certificato medico il datore di lavoro disporrà di tutti gli elementi necessari per compilare la denuncia di infortunio (o di malattia professionale) che dovrà inoltrare all’Istituto in via telematica come già ora avviene.

Si segnala che l’obbligo di invio telematico in capo al medico riguarda sia i medici di base sia le strutture sanitarie che prestano le prime cure; tale obbligo non è previsto in ipotesi di certificazioni mediche rilasciate da medici che occasionalmente prestano assistenza; in tale ultima ipotesi il medico può inviare all’INAIL la certificazione via pec.



Anche in assenza dei “*riferimenti dell’infortunio*” che, in questa prima fase, potrebbero non essere sempre disponibili, il datore di lavoro qualora venisse a conoscenza della prognosi di infortunio è in ogni caso obbligato ad effettuare la denuncia di infortunio in via telematica nei termini obbligatori omettendo il numero identificativo del certificato.

### Denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza

Permane in capo al datore di lavoro l'obbligo di denunciare, nel termine di due giorni, all'autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro mortale o con prognosi superiore a trenta giorni, ma tale obbligo si intende assolto con l'invio all'Istituto assicuratore della denuncia di infortunio con modalità telematica.

### Titolare artigiano infortunato

Nei casi di infortunio occorsi personalmente al titolare artigiano – che ricordiamo essere obbligato a denunciare anche l'infortunio occorso a se medesimo – ove questi si trovi nell'impossibilità di provvedervi direttamente, l'obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l'invio telematico del certificato da parte del medico o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.

Si coglie l'occasione per rammentare che il titolare artigiano, i soci ed eventuali collaboratori familiari versano un premio speciale per l'assicurazione infortuni, distinto da quello dei lavoratori dipendenti occupati; in ipotesi di infortunio o di malattia professionale di tali soggetti non è previsto l'incremento del premio per andamento infortunistico sfavorevole.

### Denunce inviate per il tramite dello Studio:

Per quanto sopra, dal punto di vista operativo, il datore di lavoro dovrà comunicare tempestivamente allo Studio i “*riferimenti dell’infortunio*” ricevuti dal lavoratore e/o il certificato medico e/o eventuali notizie o altri documenti comprovanti la prognosi di infortunio, affinché sia possibile entro i due giorni successivi provvedere ad effettuare la denuncia telematica all'INAIL.

### **Libro infortuni**

Con l'occasione segnaliamo che il Decreto citato, con decorrenza dallo scorso 23 dicembre 2015, ha abrogato l'obbligo di tenuta del registro infortuni. In conseguenza non è più necessario aggiornare il registro indicando tutti gli infortuni verificatisi in azienda. L'eliminazione del registro cartaceo è avvenuta nelle more della attuazione del Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione (non ancora attivo) che prevede la sostituzione del registro cartaceo con la denuncia in via telematica degli infortuni attraverso un sito internet istituzionale.

Indipendentemente dall'abrogazione invitiamo le Aziende a considerare l'opportunità di continuare a compilare il registro infortuni come strumento di valutazione dell'andamento del fenomeno infortunistico nell'ambito delle buone prassi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Tale eventualità va comunque valutata assieme al responsabile e/o al consulente della sicurezza.